



Regolamento dei contratti pubblici sotto-soglia comunitaria

Ai sensi dell'art. 50, Comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 -Principi.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Limiti di applicazione per valore</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 - Responsabile unico del Progetto</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Direttore dell’esecuzione del contratto/Direttore dei lavori</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 - Commissione Giudicatrice</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 7 - Programmazione degli acquisti.....</i>	<i>11</i>
PARTE SECONDA REQUISITI OPERATORI, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E AVVIO PROCEDURE.....	12
<i>Articolo 8 – Indagini di mercato.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 9 – Elenchi di operatori.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 10 - Avvio della procedura di affidamento</i>	<i>16</i>
PARTE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....	18
<i>Articolo 11 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo inferiore a euro 150.000,00 per i lavori e di importo inferiore a euro 140.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 12 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo superiori a euro 150.000,00 per i Lavori ed ad euro 140.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 13 - Lavori di somma urgenza</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 14 – Gestione delle spese economali</i>	<i>25</i>
PARTE QUARTA FORMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26
<i>Articolo 15 - Forma del contratto.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 16 - Collaudo e verifica di conformità</i>	<i>27</i>



<i>Articolo 17 - Esecuzione e Pagamenti.....</i>	<i>28</i>
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	28
<i>Articolo 18 - Adeguamento automatico e rinvio.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 19 - Obblighi di Trasparenza.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 20 - Entrata in vigore.....</i>	<i>29</i>

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione, sotto-soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture del Consorzio Z.I.A. ai sensi del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. (di seguito, per brevità denominato anche “*Codice*”), nonché secondo le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità denominata anche “*ANAC*”) ed altre disposizioni legislative e regolatorie in materia.
2. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consorzio Z.I.A. in osservanza della Legge 190/2012 smi nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
3. Il presente Regolamento non si applica, ai sensi dell’Art. 56 del Codice, ai seguenti settori e affidi elencato in via non esaustiva:
 - Aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - Aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
 - Concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - Concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della

legge 9 febbraio 1982, n. 31: in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- Consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- Servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- Servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- Concernenti i contratti di lavoro;

4. Per quanto attiene ai servizi economici si rimanda al successivo Articolo 14.

Articolo 2 -Principi

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze del Consorzio ZIA.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
 - (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio Z.I.A.
 - (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
 - (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il prin-

cipio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti (clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice), ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

4. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento;
5. Il Consorzio Z.I.A., ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Codice si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.
6. Il Consorzio Z.I.A. ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 70 del Codice e successive modifiche.
7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti e di cui al successivo Art. 3, non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie, ove debitamente motivato e senza che ciò comporti dilazioni temporali incompatibili con il principio del risultato.
8. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia al successivo Art.3;
9. I casi di utilizzo di elenchi di fornitori sono disciplinati dal successivo Art. 9;
10. E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
11. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
12. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 del Codice.
13. Le indagini di mercato e le consultazioni di operatori economici sono anche effettuate, ove rite-

nuto necessario e anche per importi inferiori alle soglie stabilite dalle norme vigenti (Art. 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) e, comunque, per gli importi superiori alle suddette soglie, sulle Piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'Art. 25 del Codice;

14. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

Articolo 3 - Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per gli importi di seguito descritti:

Lavori

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. a	<150.000,00
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. c	>150.000,00 < 999.999,99
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. d (soglia di cui all'Art. 14 Comma 1, lett. a)	>999.999,99 < 5.382.000,00

Servizi forniture e servizi tecnici

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. b	<140.000,00
Codice - Art. 50, Comma 1 lett. e (soglia di cui all'Art. 14 Comma 1, lett. c)	>140.000,00 < 215.000,00

2. Per "servizi tecnici" si intendono: le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza della progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto competente per uno specifico procedimento di affido ed i servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di verifica tecnica in genere;
3. I limiti di importo di cui al precedente Comma 1 si intendono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 14 del Codice al Comma 3.

Articolo 4 - Responsabile unico del Progetto



1. Per ciascuna procedura di programmazione, progettazione, affidamento, nonché per l'esecuzione di ciascuna procedura/progetto soggetta al Codice, è nominato, dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., un Responsabile Unico del Progetto, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato del Consorzio Z.I.A. e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (nei casi di cui all'Art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 al Codice) e/o un Direttore dei Lavori;
2. La nomina di Responsabile Unico del Progetto non può essere rifiutata dal dipendente nominato e, nel caso, di rifiuto, si applicano allo stesso ed a causa delle mancate attività dello stesso dipendente nominato, le procedure disciplinari previste dal relativo contratto di lavoro;
3. Nel caso in cui l'Amministratore Unico non provveda alla nomina di un Responsabile Unico del Progetto, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dallo stesso Amministratore Unico, quale responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;
4. Il Responsabile Unico del Progetto viene nominato, in conformità alla normativa vigente, quindi, all'allegato I.2 del Codice, tra i dipendenti del Consorzio Z.I.A., sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche;
5. Il Responsabile Unico del Progetto, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al successivo articolo 5;
6. Il Consorzio Z.I.A. assicura, per il proprio personale, opportuni percorsi formativi finalizzati alle attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto per le attività di programmazione, progettazione, affidamento, nonché per l'esecuzione di ciascuna procedura/progetto soggetta al Codice;
7. Nel caso in cui l'organico del Consorzio Z.I.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto, secondo quanto attestato dall'Amministratore Unico, i compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Progetto possono essere affidati, con le procedure previste dal presente regolamento, ai soggetti aventi

le specifiche competenze richieste dall'Articolo 15 del Codice e dall'allegato I.2 del Codice, quindi, aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, purché dotati di adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

8. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello del massimo ribasso sul prezzo posto a base dell'affidamento, ovvero non ricorrano, a giudizio del Responsabile Unico del Progetto, particolari condizioni in conseguenza del valore rilevante dell'affidamento o della particolare tipologia dell'oggetto dell'affidamento, la valutazione economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto; in tale caso il Responsabile Unico del Progetto può avvalersi di un seggio di gara, composto da personale interno o esterno al Consorzio Z.I.A. (nel caso selezionati ai sensi del precedente Comma 7) per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nell'avviso di gara/lettera d'invito;
9. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori

1. Il Responsabile Unico del Progetto, salvo diversa indicazione nella decisione a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, se dotato delle opportune qualifiche professionali, di Direttore dei lavori.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore a euro 100.000,00 stanti gli importi contenuti di affidamento solitamente praticati nell'ambito del Consorzio Z.I.A., e stante la necessità di assicurare comunque un valido supporto al RUP al fine del buon andamento dell'attività contrattuale;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionali



- per ragioni concernenti l'organizzazione interna del Consorzio Z.I.A., che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
 - nei casi di cui all'art. 33 All. II.14, indipendentemente dall'importo dell'affidamento.
3. Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto nei seguenti casi:
- Nel caso in cui il Responsabile Unico del Progetto non abbia le caratteristiche professionali per acquisire la funzione di Direttore dei lavori;
 - Per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
 - Per progetti integrali;
 - interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Progetto, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore prescelto.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria dal Responsabile Unico del Progetto (ad esempio per il valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'affido) è individuata e nominata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria dal Responsabile Unico del Progetto (ad esempio per il valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'affido) lo stesso Responsabile Unico del Progetto, comunque, effettua il controllo della documentazione amministrativa di ogni affidamento;
3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è, invece, affidata ad una Commissione giudicatrice che provvede, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, anche alle attività di supporto per la verifica dell'anomalia delle offerte di cui all'Art. 54 e 110 del Codice;



4. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della qualificazione professionale richiesta, fermo restando l'applicazione delle ipotesi di incompatibilità e le cause ostative previste dal Codice.
5. Alla Commissione giudicatrice può partecipare il Responsabile Unico del Progetto, anche in qualità di Presidente della stessa.
6. I componenti, in numero di almeno 3 (tre) per ogni commissione giudicatrice, sono scelti, di norma, tra il personale interno del Consorzio Z.I.A. con contratto a tempi indeterminato o determinato ed anche tra soggetti esterni. Nei casi di particolare complessità, i componenti potranno essere in numero massimo di 5 (cinque);
7. In mancanza di adeguate professionalità nell'organico del Consorzio Z.I.A., ai fini della composizione della Commissione giudicatrice, sia il Presidente della stessa, sia i singoli componenti della medesima possono essere scelti tra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni pubbliche, opportunamente autorizzati a tale attività; in caso di documentata indisponibilità di tali soggetti, la scelta può anche ricadere su professionisti esterni dotati di adeguate competenze e selezionate secondo le procedure del Codice e del presente Regolamento: le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
8. Delle operazioni di aggiudicazione e delle riunioni della Commissione giudicatrice, che possono avvenire anche in modalità telematica, salvaguardando la riservatezza delle comunicazioni, deve essere redatto opportuno processo verbale.

Articolo 7 - Programmazione degli acquisti

1. Il Consorzio Z.I.A., a seguito dell'approvazione della Relazione Previsionale e programmatica annuale, approva il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 150.000,00, nonché il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori di cui sopra e in coerenza con i limiti del bilancio preventivo pluriennale approvato.



PARTE SECONDA REQUISITI OPERATORI, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E AVVIO PROCEDURE

Articolo 8 – Indagini di mercato

1. Il Consorzio Z.I.A. procede ad eseguire le indagini di mercato, ai sensi dell'Articolo 2 dell'allegato II.1 del Codice, al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
2. Le attività poste in essere dal Consorzio Z.I.A. in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere ridotto fino a 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.
4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore presunto dell'affidamento (ove sia conoscibile), elementi essenziali del contratto, requisiti, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con il Consorzio Z.I.A. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio nel caso in cui la selezione tramite il ricorso a criteri di natura oggettiva, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, risulti impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura di affidamento del contratto;
5. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Consorzio Z.I.A. ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Articolo 9 – Elenchi di operatori

1. Il Consorzio Z.I.A. può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 3 dell'allegato II.1 del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.
2. Il Consorzio Z.I.A. una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di approvazione dell'elenco, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
3. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Consorzio Z.I.A. pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, un apposito avviso recante i requisiti generali di cui ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice che gli operatori economici devono possedere per l'iscrizione all'elenco, le eventuali categorie e fasce di importo in cui il Consorzio Z.I.A. intende suddividere l'elenco e altri eventuali requisiti minimi richiesti per la stessa iscrizione e parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
4. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
5. Nell'avviso sono, inoltre, indicate le modalità con le quali saranno individuati gli operatori da invitare alle singole procedure a seguito della formazione degli elenchi; tra queste procedure potrà essere previsto il sorteggio automatico, nel caso in cui i criteri di natura oggettiva, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza risultino impossibili da applicarsi o comportino per il Consorzio Z.I.A. oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura di affido del contratto;
6. Il Consorzio Z.I.A. procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse;
7. In sede di revisione e aggiornamento, il Consorzio Z.I.A. procede:



- (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
 - (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
 - (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
 - (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse del Consorzio Z.I.A. ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.
8. L'elenco aggiornato e/o revisionato, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di approvazione dell'elenco aggiornato/revisionato, è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”, nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
9. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano, usualmente, a seguito degli appositi avvisi emanati dal Consorzio Z.I.A., la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) od attraverso altri strumenti telematici della pubblica amministrazione, nei termini e secondo le modalità indicate negli stessi avvisi di costituzione o di aggiornamento degli elenchi;
10. Il Consorzio Z.I.A. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione delle stesse;
11. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine rispetto agli avvisi emanati sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo di ogni elenco;
12. La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione, a seguito di opportuno atto amministrativo di approvazione degli elenchi, avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) od attraverso altri strumenti telematici della pubblica amministrazione, successivamente all'adozione di tali atti;
13. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:
- (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
 - (ii) una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata inoltrata richiesta di iscrizione; la dichiarazione del



possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.

14. L'attestato di qualificazione SOA è, nel caso, sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa;
15. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Consorzio Z.I.A. procede a richiedere la dovuta integrazione; l'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 (dieci) giorni continuativi dalla richiesta del Consorzio Z.I.A.;
16. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine alfabetico dei soggetti iscritti ad ogni singolo Elenco;
17. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Consorzio Z.I.A.;
18. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio Z.I.A. circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti; nel caso in cui un operatore economico non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione ad un determinato elenco nel quale risultava iscritto, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto; il Consorzio Z.I.A., in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
19. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
 - a) formale richiesta da parte dell'operatore economico iscritto;
 - b) cessazione dell'attività dell'operatore economico iscritto;
 - c) procedure concorsuali in carico all'operatore economico iscritto, salvo i casi di cui all'art. 94, comma 5 punto d del Codice;
 - d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali di cui al Titolo IV, Capo II del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
 - f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte del-



la competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- g) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione del Consorzio Z.I.A.;
 - h) mancata sottoscrizione di un contratto senza valida giustificazione;
 - i) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico
20. In caso di utilizzo di elenchi di operatori economici per procedure di affido dirette o negoziate si applica il principio di rotazione degli inviti con eventuali deroghe di seguito indicate.
- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità tecnico-artistiche e/o culturali, ecc.);
 - circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice;
 - negli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 Euro;
21. La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

Articolo 10 - Avvio della procedura di affidamento

1. L'avvio delle procedure di affidamento può, per i casi di cui all'Art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b), qualora gli importi siano inferiori ad euro 40.000,00 euro netto IVA, avvenire mediante una Richiesta di Offerta (RdO) autorizzata o sottoscritta dal RUP e quale atto equivalente e semplificato rispetto alla decisione di contrarre ai sensi dell'Art.17, comma 1 del Codice;
2. Gli elementi minimi della RdO di cui al precedente Comma 1, necessari ai fini della correttezza della procedura ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:
 - a) Descrizione delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/fornitura/servizio, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale (computo metrici, quadri economici di progetto etc...) per i lavori di maggiore complessità o capitolato di beni e servizi richiesti in caso di forniture di beni e servizi;
 - b) Importo massimo stimato per la realizzazione dei lavori, o per l'acquisto dei beni e dei servizi;



- c) Durata contrattuale;
 - d) Requisiti di ordine generale ex Titolo IV, Capo II del Codice;
 - e) Requisiti professionali e di eventuale capacità tecnica, economica – finanziaria richiesti;
 - f) Indicazione del CUP, ove presente.
 - g) Eventuale altra documentazione prescritta dal Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC.
3. Per l'affidamento di tutti gli altri lavori, acquisti di beni e servizi per importi superiori ad euro 40.000,00 al netto dell'IVA ed inferiori alle soglie di cui all'Art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) quindi per importi inferiori a 150.000,00 euro al netto IVA per i lavori e inferiori all'importo di euro 140.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici, l'avvio delle procedure di affidamento avviene tramite l'adozione di una determina a contrarre redatta dagli uffici del Consorzio Z.I.A. e adottata dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. che ai sensi dell'art. 17 del Codice, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- interesse pubblico che si intende soddisfare
 - caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire
 - procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni
 - criteri di selezione degli operatori economici
 - criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato
 - importo massimo stimato dell'affidamento
 - relativa coerenza con il Bilancio annuale o pluriennale
 - nomina del Responsabile Unico del Progetto (o presa atto della già avvenuta individuazione del Responsabile Unico del Progetto)
 - nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove non già preventivamente nominati negli atti programmatici
 - principali condizioni contrattuali
 - ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico
 - assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento;



- Eventuali allegati tecnici e/o capitolati.

PARTE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 11 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo inferiore a euro 150.000,00 per i lavori e di importo inferiore a euro 140.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici

1. Gli affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3 inferiori all'importo di euro 150.000,00 al netto IVA per i lavori ed inferiori all'importo di euro 140.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici, ex Art. 50, Comma 1 lett. a) e b) del Codice, possono avvenire, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate:
2. Affidamento diretto, previa opportuna negoziazione con RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015, per importi inferiori ad euro 5.000,00 al netto IVA, anche non attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, ad un operatore economico precedentemente selezionato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e ove ricorrano condizioni di celerità e economicità del procedimento amministrativo che dovranno essere adeguatamente motivate nell'atto di affido; nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
3. Affidamento diretto, previa opportuna negoziazione con RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi, per importi superiori ad euro 5.000,00 ed inferiori ad euro 40.000,00 al netto IVA, attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, ad un operatore economico precedentemente selezionato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e ove ricorrano condizioni di celerità e economicità del procedimento amministrativo che dovranno essere adeguatamente motivate nell'atto di affido; nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;

4. Per i casi di affido diretto di cui sopra ai commi 2 e 3 ad un unico operatore per importi inferiori ad euro 40.000,00 al netto dell'IVA, si applicano, per l'avvio del procedimento, le disposizioni di cui all'Art. 10, commi 1 e 2;
5. Affidamento diretto comparativo, previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, ad un operatore economico precedentemente selezionato, per un importo superiore a € 40.000,00, al netto dell'IVA e inferiore a 150.000,00 euro al netto dell'IVA per i lavori ed a euro 140.000,00 al netto IVA per servizi, forniture e servizi tecnici, previa consultazione comparativa di almeno cinque operatori economici, nel caso gli operatori economici da invitare potrà essere selezionato sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 o sulla base di specifiche indagini di mercato di cui al precedente Art. 8;
6. La procedura di affido diretto comparativo (per un importo superiore a € 40.000,00, al netto dell'IVA e inferiore a 150.000,00 euro al netto dell'IVA per i lavori ed a euro 140.000,00 al netto IVA per servizi, forniture e servizi tecnici) di cui sopra è preceduta da una determina a contrarre di cui al precedente Art. 10, comma 3;
7. A seguito della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura comparativa di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio procederanno con una lettera di invito, da trasmettersi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure;
8. Nella lettera di invito di cui sopra sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, quali, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regola-

mento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

9. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, per le suddette procedure comparative - non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.
10. La consultazione e l'affido diretto ad un unico operatore economico per importi inferiori a 150.000,00 euro al netto dell'IVA per i lavori ed a euro 140.000.00 al netto IVA per servizi, forniture e servizi tecnici, è, comunque, di norma, consentita nel caso in cui il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo;
11. La consultazione e l'affido ad un unico operatore economico per importi inferiori a 150.000,00 euro al netto dell'IVA per i lavori ed a euro 140.000.00 al netto IVA per servizi, forniture e servizi tecnici, è, comunque, di norma, consentita nel caso in cui il bene o il servizio venga acquisito sulla base di Convenzioni CONSIP o accordi quadro Consip, nel caso in cui, essendo presenti offerte su un mercato elettronico venga selezionata l'offerta più economica, nel caso in cui si proceda attraverso le procedure realizzate da una centrale di committenza e nel caso in cui, a seguito di procedura aperta o ristretta già espletata da altra stazione appaltante si sia determinato un operatore al prezzo maggiormente conveniente;
12. Per i casi di affido diretto di cui sopra ad un unico operatore per importi inferiori ad euro 40.000,00 al netto dell'IVA, potranno, comunque, ove ritenuto opportuno essere applicate le procedure di affido diretto comparativo di cui ai precedenti Commi 5, 6,7,8 e 9;
13. Per i casi di affido diretto di cui sopra fino alla soglia di euro 5.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui



all'articolo 18, del Codice alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

14. Per i casi di affido diretto di cui sopra, dalla soglia di euro 5.000,00 e fino alla soglia di euro 40.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno il documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 18, del Codice alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
15. Per i casi di affido diretto comparativo di cui sopra, dalla soglia di euro 40.000,00 e fino alla soglia di euro 150.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno il documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 18, alla verifica di tutti i requisiti generali auto-dichiarati in sede di offerta con il relativo DGUE, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
16. Per tutti i casi di affido diretto di cui sopra si darà atto, nella determina di affidamento del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale se e quando opportunamente verificati, dei requisiti specifici, di eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione;
17. Per gli affidi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente Articolo, gli uffici amministrativi del

Consorzio Z.I.A. procederanno, con cadenza annuale, ad effettuare, a campione, tutte le verifiche sui requisiti ex Titolo IV, Capo II del Codice, con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 10% degli affidi annuali e come meglio di seguito specificato; la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10% del totale degli affidi annuali e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2 su base annua;

18. L'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti e tutti gli atti inerenti e conseguenti saranno pubblicati sul proprio profilo committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

Articolo 12 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo superiori a euro 150.000,00 per i Lavori ed ad euro 140.000,00 per servizi, forniture e servizi tecnici

1. Per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici in relazione alle seguenti soglie:
 - Per i lavori con importi superiori ai 150.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di 999.999,99 euro al netto dell'IVA;
 - Per i servizi, le forniture ed i servizi tecnici con importi superiori ai 140.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di cui all'Art. 14 Comma 1, lett. c) al netto dell'IVA;Si procederà con una procedura negoziata con almeno 10 (dieci) operatori economici (se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel Codice.) individuati tramite:
 - Un'Indagine di mercato di cui al precedente Art. 8;
 - Gli Elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
2. La procedura negoziata di cui sopra è preceduta da una determina a contrarre di cui al precedente Art. 10, comma 3;
3. A seguito della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui



sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio procederanno con una lettera di invito, da trasmettersi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure;

4. Nella lettera di invito di cui sopra sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, quali, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
5. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, per le suddette procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni;
6. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini della stipula del contratto, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 18 del Codice, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei procedi alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale ex Titolo IV, Capo II



del Codice, di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

7. Per l'affidamento di lavori in relazione alla seguente soglia:
 - Per i lavori con importi superiori ai 999.999,99 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di cui all'Art. 14 Comma 1, lett. a) del Codice al netto dell'IVA;Si procederà con una procedura negoziata con almeno 20 (venti) operatori economici (se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel Codice.) individuati tramite:
 - Un'indagine di mercato di cui al precedente Art. 8;
 - Gli Elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
8. Per le procedure negoziate di cui al precedente comma 7 si applicano le previsioni di cui ai precedenti commi 2,3,4,5 e 6;
9. L'avvio delle procedure negoziate di cui ai commi precedenti e tutti gli atti inerenti e conseguenti saranno pubblicati sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sia sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., sia sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

Articolo 13 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Progetto – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; il Responsabile Unico del progetto o l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., ove coincidente con il Responsabile Unico del Progetto, dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare ai sensi dell'Art. 140 del Codice.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 500.000,00 al netto dell'IVA o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 140 del Codice;
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa;
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di



500.000,00 euro di cui al precedente Comma 2 ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Progetto o dal tecnico del Consorzio Z.I.A., anche servendosi degli elenchi di operatori economici di cui al precedente Art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 14 – Gestione delle spese economali

1. Sono da considerarsi spese economali, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 100,00 (cento) sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal presente regolamento interno e che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono un'immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative con gestione autonoma e diretta della spesa.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano effettuabili con le modalità semplificate di seguito indicate i soli acquisti per spese economali, effettuati in contanti o mediante carta di credito e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare immediata soluzione, ed in particolare:
 - spese postali;
 - carte e valori bollati;
 - minute spese di cancelleria;
 - minute spese per materiali di pulizia;
 - spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
 - altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente;
3. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 100,00 (cento), oltre IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare; tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza;
4. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali; i pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:
 - in contanti con quietanza diritta sulla fattura;



- mediante carta di credito.
5. Le spese di cui sopra sono effettuate dall'incaricato della gestione economica e vengono rendicontate secondo quanto previsto da specifici regolamenti sulla gestione economica e, comunque, con cadenza trimestrale e annuale con resa del relativo conto economico.

PARTE QUARTA FORMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15 - Forma del contratto

1. I contratti per l'acquisto di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici, sono, di norma, stipulati in forma pubblica amministrativa a cura di un Ufficiale Rogante o mediante scrittura privata; a pena di nullità gli stessi devono essere stipulati in modalità elettronica.
2. In caso di procedura negoziata o di affido diretto e, quindi, per le soglie di cui al ai sensi del precedente Art. 3 del presente Regolamento, nonché ai sensi dell'Art. 18 del Codice, i contratti di cui al comma precedente, possono essere stipulati mediante scrittura privata scambio di corrispondenza, lettere commerciali, sottoscrizione degli atti di affido ed altre forme similari, tramite PEC o strumenti analoghi.
3. Nei casi di cui al precedente Art. 11, commi 2, 3, 13 e 14 il contratto dovrà contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per la stipula dello stesso: la risoluzione del medesimo contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato specia-



- le /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
5. Per la stipula di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture è necessario acquisire:
 - a) la comunicazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore al netto di I.V.A., sia pari o superiore ad €. 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) l'informazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore, al netto di I.V.A., sia pari o superiore alla soglia comunitaria;
 6. Non è necessario acquisire l'informazione né la comunicazione antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro (ex Art.83, comma 3, D.Lgs 159/2011)
 7. Decorso il termine di 30 gg. dalla richiesta della documentazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), nelle more della sua acquisizione, il Consorzio Z.I.A. può addivenire alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3, del D. Lgs 159/2011, in tale caso il contratto contiene una condizione che prevede la recessione dal contratto nel caso in cui sia rilasciata un'informazione antimafia interdittiva.

Articolo 16 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.
2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al precedente Articolo 3 del presente Regolamento, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, con le seguenti indicazioni:
 - a) per le forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;
 - b) per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione può essere attestata sia sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dei Lavori, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica, sia sulla base degli

accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile Unico del Progetto e sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori;

- c) per le forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se diverso.
 - d) per i lavori di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile Unico del Progetto e sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
3. Per gli affidi di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici di natura non continuativa all'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale che terrà conto dei corrispettivi in acconto determinati, per ogni stato di avanzamento dei lavori forniture di beni, servizi e servizi tecnici, approvato dal Consorzio Z.I.A.;
 4. Per gli affidi di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici di natura continuativa all'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale continuativo e frazionato per periodo e/o quantità del lavoro, della fornitura di beni, del servizio e/o del servizio tecnico aggiudicato;

Articolo 17 - Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche di cui al precedente articolo 16 delle prestazioni pattuite.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato al DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 - Adeguamento automatico e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative



comunitarie, nazionali, regionali e disposizioni ANAC, vigenti in materia.

Articolo 19 - Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Consorzio Z.I.A. pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente;
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dalla parte II del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio Z.I.A..

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale, relativamente agli acquisti di lavori, forniture, servizi e servizi tecnici;
3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento, all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono regolate dalle disposizioni vigenti alla data delle singole procedure.